



Città di Modica

DETERMINAZIONE

del Dirigente

del Settore Finanziario e Tributi

n. 2005 del 3 AGO. 2023

OGGETTO: Adeguamento indennità amministratori e fruizione del contributo ex art. 2 L.R. n. 2/2023, giusto D.A. n. 260/2023 in data 30.06.2023 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

PREMESSO:

- che l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi un'indennità di funzione e che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni;
- che il decreto 4 aprile 2000 n. 119 del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti e, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- la misura della indennità prevista per Vicesindaco ed Assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la quale all'art. 1, commi 583-587 ha rideterminato le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali dal 01.01.2022:
 - a)
 - a) parametrando dal 2024 l'indennità del sindaco al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
 - b) graduando l'indennità del sindaco in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: a) 100 per cento per i sindaci metropolitani; b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
 - c) stabilendo che, in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023 delle misure sopra indicate (comma 583);
 - d) stabilendo altresì che a decorrere dall'anno 2022 la medesima indennità può essere riconosciuta in maniera integrale, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

- e) adeguando le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali previste dal DM 119/2000;
- che il comma 586 della legge 234/2021, stanZIA 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per il 2023 e 220 milioni di euro per il 2024, finalizzati a contribuire alla maggiore spesa sostenuta dai comuni per effetto delle nuove indennità;
 - che la nota RGS prot. n. 1580/2022, prevede che le risorse stanziolate dal comma 586 sono coerenti con l'applicazione delle % di adeguamento agli incrementi a regime dal 2024;
 - che con Decreto del 30 maggio 2022 emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato disposto il *“Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni”* in particolare come da nota metodologica allegata al medesimo decreto;
 - che con il comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, è stata prevista anche per i comuni siciliani la rideterminazione, con oneri a proprio carico, delle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali, nei termini previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021;
 - che con circolare n. 28 del 17 giugno 2022 è stato puntualizzato l'aumento delle suddette indennità dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
 - che l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, la spesa annua di 6.000 migliaia di euro da attribuire ai comuni siciliani, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;
 - che lo stesso articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 ha disposto i criteri di riparto della predetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali;
 - che con il Documento di sintesi (trasMESSO con nota prot. n. 8628 del 13 aprile 2023) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 29 marzo 2023 tra l'altro ha definito i criteri di determinazione e le modalità di attribuzione del contributo regionale previsto dal citato art. 2 della L.r. n. 2/2023, nei termini esplicitati nell'apposita nota metodologica, allegata al medesimo Documento di sintesi;
 - che le delibere del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, hanno stabilito il trattamento economico del presidente e del consigliere regionale, omogeneizzandolo in modo uguale per tutte le regioni, fissandolo in € 13.800,00 lordi mensili per il presidente della regione;
 - che il comma 1 dell'art. 1 della L.r. 3 aprile 2019, n. 3 e s.m.i. come, in ultimo, modificato dal comma 3 dell'art. 13 della L.r. 25 maggio 2022, n. 13, concernente la composizione della giunta dei comuni siciliani;
 - che l'art. 1, comma 585, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto per il Vicesindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio comunale l'applicazione delle percentuali previste dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 119/2000;
 - che la nota prot. n. 13796 del 30 giugno 2023 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali ha illustrato il riparto della somma annua di € 6.000.000,00 destinata ai comuni, per il triennio 2023/2025, a titolo di concorso regionale autorizzato dal sopra richiamato dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, elaborato in conformità all'indirizzo espresso dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 29 marzo 2023;
 - che il D.A. n. 260 del 30.06.2023 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 29 marzo 2023:
 - a) approva - come specificato nella Tabella n. 5 ad esso allegata - il riparto definitivo della somma annua di 6.000.000,00 di euro da attribuire ai Comuni a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione

dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

- b) dispone che il contributo spettante a ciascun comune potrà essere assegnato a seguito di apposita istanza da far pervenire al Dipartimento regionale delle autonomie locali - Servizio 4, improrogabilmente, entro il 31 ottobre di ciascun anno, unitamente alla delibera di adeguamento delle indennità, che dovrà indicare i conseguenti maggiori oneri a carico dell'amministrazione comunale;
- c) prevede che, ai fini dell'erogazione, ai comuni sarà trasferito un acconto pari al 60% del contributo assegnato, che dovrà essere rendicontato entro i termini e nelle forme di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000. Il saldo sarà erogato a seguito dell'acquisizione di apposita attestazione, a firma del Segretario comunale e del Responsabile dei Servizi Finanziari, riferita ai maggiori oneri effettivamente sostenuti;
- che questo ente ha una popolazione residente, risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale forniti dall'ISTAT, di n. 53.554 abitanti;
- che l'art. 1, comma 584, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, prevede, per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un'indennità di funzione di euro 6.210,00, corrispondente al 45% di quella prevista per i presidenti di regione;
- che la nota prot. 1580 del 5 gennaio 2022 della Ragioneria generale dello Stato indirizzata all'ANCI, al fine di dirimere le incertezze in ordine alla graduazione dell'indennità prevista a favore degli amministratori per il 2022 e il 2023 ed evitare possibili dubbi applicativi, ha precisato che gli "adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza";
- che l'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- che la circolare del Ministero dell'interno n. 5 in data 5 giugno 2000, ha precisato che *"L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti"*;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 22 del 05.07.2023, esecutiva, avente ad oggetto "Adeguamento indennità amministratori e fruizione del contributo ex art. 2 L.R. n. 2/2023, giusto D.A. n. 260/2023 in data 30.06.2023 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Determinazioni.", con la quale:

- preliminarmente si dà atto:
 - a) che il combinato disposto del comma 51, dell'art. 13 della L.R. n. 13/2022 e dell'art. 2 della L.R. n. 2/2023 prevede l'adeguamento dell'indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali, del Presidente del Consiglio comunale, sancito nella misura del 68% in sede di prima applicazione per l'anno 2023;
 - b) del contributo regionale previsto dall'art. 2 della L.R. n. 2/2023 a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento previsto per le indennità di funzione degli amministratori dal comma 51, dell'art. 13 della L.R. 25.05.2022 n. 13 e che il D.A. n. 260 del 30.06.2023 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana detta le puntuali disposizioni al fine di fruire di tale contributo;
- indi demanda al Dirigente Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari:
 - a) all'adeguamento dell'indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali, del Presidente del Consiglio comunale nella misura del 68% prevista in sede di prima applicazione per l'anno 2023;
 - b) all'espletamento delle procedure necessarie ad ottenere il contributo regionale previsto dalla

L.R. n. 2/2023 a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento previsto per le indennità di funzione degli amministratori dal comma 51, dell'art. 13 della L.R. 25.05.2022 n. 13;

VISTA la circolare del Ministero dell'interno n. 5 in data 5 giugno 2000, che demanda al dirigente competente la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

RITENUTO di provvedere di conseguenza;

PRESO atto che a seguito dello svolgimento delle elezioni comunali tenutesi in data 28/29 maggio 2023 per il rinnovo degli organi politici:

- è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco la Sig.ra Maria Monisteri Caschetto, nonché i componenti del Consiglio Comunale;
- con deliberazione n. 17 dell'8 luglio 2023, è stato eletto alla carica di Presidente del Consiglio la Sig.ra Mariacristina Minardo;
- con provvedimento sindacale n. 1667 del 19 giugno 2023 sono stati nominati alla carica di Vice Sindaco e Assessore comunale le seguenti persone:

Cognome e nome	Incarico
Giorgio Belluardo	Vice Sindaco
Rosario Viola	Assessore
Chiara Facello	Assessore
Agatino Antoci	Assessore
Antonio Drago	Assessore
Delia Vindigni	Assessore
Samuele Cannizzaro	Assessore

VISTO l'art. 1, comma 584, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede, per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a n. 50.000 abitanti, un'indennità di funzione di euro 6.210,00 corrispondente al 45 % di quella prevista per i presidenti di regione;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 1580 del 5 gennaio 2022, la quale ritiene che gli adeguamenti percentuali del 45% per il 2022 e del 68% per il 2023 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

VISTO l'art. 1, comma 585, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede, per il Vicesindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio comunale l'applicazione delle percentuali previste dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 119/2000;

VISTO il D.M. 3 maggio 2022, recante *“Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di cui all'art. 57 -quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni*», in applicazione dell'art. 1, comma 587, della legge n. 234 del 2021;

VISTE le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia:

- n. 153 del 20 ottobre 2022, il quale ha espresso il seguente parere: *«l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come*

riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005»;

- n. 203 del 2 dicembre 2022, il quale ha espresso i seguenti pareri:
 1. "Non si deduce alcuna differenza tra le diverse ipotesi previste dal comma 584 dell'art. 1 della legge n. 30 dicembre 2021, n. 234, in ordine al vigente regime vincolistico tratteggiato dall'art. 1, comma 54 della legge finanziaria 2006 (n. 266/2005), dovendo tutte essere ricomprese nell'alveo applicativo della disposizione che impone tagli lineari strutturali.";
 2. "Le maggiorazioni previste dall'art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell'indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022.";

VISTO il principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG del 10 luglio 2023:

"La decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall'art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022";

VISTO il D.M. n. 119/2000, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Amministratori in relazione alle categorie di Amministratori e alla dimensione demografica dell'Ente;

RITENUTO pertanto:

- a) di rideterminare la misura delle indennità di funzione del Sindaco, della Giunta comunale e del Presidente del Consiglio comunale, per l'anno 2023, nella misura del 68%;
- b) di assumere il conseguente impegno nel bilancio comunale, con imputazione al corrente esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;
- c) di accertare il relativo contributo regionale previsto a sostegno della suddetta maggiore spesa, per l'importo espressamente determinato dal D.A. n. 260/2023 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, come integrato dal successivo D.A. n. 261/2023;

VISTA la determina del C.S. n. 1465 del 23.05.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente del Settore Finanziario e Tributi, ex art. 110, c.1 del TUEL, alla Dott.ssa Maria Di Martino;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni,
- la L.R n. 48/91;
- L.R. n. 44/1991;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di rideterminare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori comunali ed al Presidente del Consiglio comunale sulla base di quanto previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, che ha esteso anche ai comuni siciliani la rideterminazione, con oneri a proprio carico, delle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali nei termini previsti dai commi 583, 584 e 585

dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, come analiticamente riportato nell'allegato prospetto di cui si riepilogano le risultanze principali:

AMMINISTRATORE	INDENNITA' MENSILE SENZA INCREMENTO PERCEPITA (A)	INDENNITA' MENSILE CON INCREMENTO (B)	INCREMENTO MENSILE AL 100% DAL 2024 (C=B-A)	Riduzione ex art. 82, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 (D)	INCREMENTO MENSILE AL 100% DAL 2024 CON RIDUZIONE DEL 10% (E=C-D)	INCREMENTO MENSILE AL 68% PER IL 2023 (F=E*68%)	INCREMENTO ANNUO (13 MENSILITA') AL 68% PER IL 2023 (G= F*13)	INDENNITA' MENSILE RIDETERMINATA PER IL 2023
SINDACO	3.925,08	6.210,00	2.284,92	228,49	2.056,43	1.398,37	18.178,82	5.323,45
AMMINISTRATORE	INDENNITA' MENSILE SENZA INCREMENTO PERCEPITA (A)	INDENNITA' MENSILE CON INCREMENTO (B)	INCREMENTO MENSILE AL 100% DAL 2024 (C=B-A)	Riduzione ex art. 82, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 (D)	INCREMENTO MENSILE AL 100% DAL 2024 CON RIDUZIONE DEL 10% (E=C-D)	INCREMENTO MENSILE AL 68% PER IL 2023 (F=E*68%)	INCREMENTO ANNUO (12 MENSILITA') AL 68% PER IL 2023 (G= F*12)	INDENNITA' MENSILE RIDETERMINATA PER IL 2023
VICE SINDACO	2.943,81	4.657,50	1.713,69	171,37	1.542,32	1.048,78	12.585,34	3.992,59
ASSESSORI	2.551,30	3.726,00	1.174,70	117,47	1.057,23	718,92	8.627,00	3.270,22
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	2.551,30	3.726,00	1.174,70	117,47	1.057,23	718,92	8.627,00	3.270,22

2. di dare atto che la maggiore spesa complessiva di €. 59.615,99, O.R. inclusi, necessaria per la rideterminazione dell'indennità di funzione per l'anno 2023 trova copertura nel relativo capitolo di spesa (cap. 60/10) del bilancio 2022/2024, annualità 2023, di cui:
 - €. 42.568,35 oltre O.R., per il periodo che va dal 5.6.2023 al 31.12.2023;
 - €. 3.594,58 oltre O.R., per il periodo che va dal 1.1.2023 al 04.06.2023 quale conguaglio per l'anno 2023 destinato al presidente del Consiglio comunale pro-tempore;
3. di accertare il contributo regionale previsto a sostegno della suddetta maggiore spesa, pari ad €. 52.741,13 come espressamente determinato nell'allegato B) del D.A. n. 261/2023, dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, modificativo del D.A. n. 260/2023;
4. di dare atto che la maggiore spesa correlata alla rideterminazione dell'indennità degli Amministratori comunali, come adottata con il presente provvedimento, rispetta gli obiettivi di contenimento di tale tipologia di spesa, quali espressamente individuati dalla misura di risanamento n. 8 del piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell'Ente, approvato con deliberazione della Corte dei Conti, sezione Controllo della regione Siciliana n. 1/2023;
5. di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione in merito alle annualità 2024 e successive dell'indennità in oggetto;
6. di pubblicare il presente atto a termini di legge.

Dichiara, ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP", che rispetto al presente provvedimento non ricorre in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della L.R. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge 190/2012.

Il Dirigente del Settore Finanziario e Tributi
Dott.ssa Maria Di Martino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L. R. 11/12/1991 n° 48 così come modificato dall'art. 12 L.R. n°30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere ~~FAVOREVOLE~~ / ~~CONTRARIO~~

Modica li, 02/08/2023

Il Responsabile del Servizio finanziario

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 4 AGO, 2023 al 19 AGO, 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione